



COMUNE DI CEPPALONI

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. REG. **10**

Seduta del **30-06-2021**

Prot. n° _____ del 09-07-2021

OGGETTO: **Approvazione regolamento TARI (art. 30 comma 5 D.L. n. 41-2021)**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00, nella Casa comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Cav. GIUSEPPE FANTASIA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dei componenti sono presenti n. 11 e assenti 2, come da seguente prospetto:

DE BLASIO ETTORE CARMELO LEOPOLDO	P	PUGLIESE DOMENICO	P
CATAUDO CLAUDIO	P	MAZZONE MARA	A
BARONE EMANUELA	P	PEPICELLI STEFANIA	P
TRANFA CLORINDO	P	FIORILLO ELIO GRAZIANO	A
CALABRESE GIUSTINO	P	CALIENDO ANGELINA	P
FANTASIA GIUSEPPE	P	Imbriani Emilio	P
CAVAIUOLO CARMEN	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Pezzolla.

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "(...) /

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Visto il Regolamento I.U.C. ove era contenuto anche il regolamento TARI per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 9.10.2014;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *“... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”*;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 18.06.2021, prot. 5280 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Alle ore 18:25 entra il Cons. Tranfa

Relaziona la cons. Barone che descrive a grandi linee le motivazioni sottese all'approvazione del nuovo regolamento TARI dopo l'abolizione della I.U.C.

La Cons. Pepicelli chiede alcune informazioni sulla gara dei rifiuti e rileva come la sezione amministrazione trasparente del sito internet non riporti aggiornamenti sul punto.

Il Cons. Imbriani segnala come vi siano delle difformità tra il regolamento oggi in discussione e quello redatto dall'IFEL sul quale esso è stato redatto.

La Cons. Caliendo lamenta come non siano state previste riduzioni per chi utilizza il compostaggio domestico, e manca la sperimentazione della tariffa TARI puntuale.

Il Cons. Imbriani fa notare che manca la definizione di punto di raccolta nella nomenclatura del regolamento (art. 3).

La Cons. Pepicelli propone un rinvio dell'approvazione del regolamento TARI in quanto vi sono alcuni errori materiali e lacune evidenti così come meglio specificate dai consiglieri Caliendo ed Imbriani.

Sulla proposta di rinvio: 3 favorevoli (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 7 contrari, 1 astenuto (Fantasia).

Successivamente la Cons. Pepicelli chiede se si possono redigere modifiche agli articoli del regolamento. Si addivene unanimemente a verificare sulle modifiche che si andranno a proporre se vi sia la necessità del parere di regolarità tecnico e finanziaria.

All'art. 3 si vota in modo unanime l'aggiunta della lett. y) con la definizione di "punto di raccolta" quale il punto più vicino dalla fine della proprietà privata alla strada pubblica.

Si propone di inserire nell'art. 5 del regolamento la lett c) dell'art. 5 di cui all'art. X2 del regolamento redatto dall'IFEL relativo alla unità immobiliari.

Si vota su tale modifica: 3 favorevoli (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 7 contrari, 1 astenuto (Fantasia).

Si propone di aggiungere anche "danneggiati" all'art. 5 comma 1 lett. c) del regolamento.

Si vota su tale modifica: 3 favorevoli (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 7 contrari, 1 astenuto (Fantasia).

Si propone di aggiungere all'art. 10 comma 3 ultimo periodo al posto di 12 mesi, 5 anni come previsto dal regolamento IFEL.

Si vota su tale modifica: 3 favorevoli (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 7 contrari, 1 astenuto (Fantasia).

Si propone modifica dell'art. 29 comma 1 lett d) della percentuale ivi indicata pari a 60% a 50% per renderlo coerente con il successivo art. 30. Si segnala che si tratta di un errore materiale.

Si vota in modo unanime di procedere alla modifica appena indicata.

Si propone di aggiungere all'art. 29 la lett.g) prevedendo una riduzione del 10% per coloro che utilizzano contenitori che producono compost per riciclare i rifiuti organici.

Si vota su tale modifica: 3 favorevoli (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), 7 contrari, 1 astenuto (Fantasia).

Si passa infine alla votazione: la Cons Pepicelli segnala che voterà contro l'approvazione del regolamento, unitamente al gruppo consiliare cui appartiene, perché le modifiche più importanti non sono state accolte.

Il Presidente Fantasia segnala invece che conferma la sua astensione alle modifiche proposte mentre anticipa il suo voto favorevole all'approvazione del regolamento

Con voti: 8 favorevoli, contrari 3 (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), zero astenuti,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, approvare il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" emendato nella odierna seduta;
- 2) di dare atto che il testo del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", così come emendato, è quello riportato quale allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal **1° gennaio 2021**;
- 3) di dare mandato al Servizio amministrativo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione - 8 favorevoli, contrari 3 (Pepicelli, Caliendo, Imbriani), zero astenuti - espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Dott. Ettore Carmelo Leopoldo De Blasio

IL PRESIDENTE

f.to Cav. GIUSEPPE FANTASIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Francesco Pezzolla

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Cosimo Caiola

La presente è copia conforme all'originale delibera e viene rilasciata per uso amministrativo.

Ceppaloni, addì 09-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Francesco Pezzolla

Il sottoscritto Angelo Mazzone certifica che la deliberazione di cui sopra viene pubblicata all'ALBO PRETORIO in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ceppaloni, addì 09-07-2021

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ATTI

F.to ANGELO MAZZONE